



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 694 DEL 18/06/2020

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: OGGETTO: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) N° 9/2015 DEL 06 LUGLIO 2015

DITTA: HA ITALIA S.P.A.

SEDE LEGALE: VIALE DELLA SCIENZA 78/80 – COMUNE DI VICENZA

SEDE STABILIMENTO: VIA VICENZA 65 E 72 – COMUNE DI SCHIO

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con provvedimento AIA n. 9/2015 del 06.07.2015, è stato autorizzato l'esercizio dell'impianto di gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera ed allo scarico di acque reflue produttive e meteoriche di dilavamento della ditta F.lli Mazzon Spa con sede legale e operativa in via Vicenza 72, nel comune di Schio;
- nella suddetta autorizzazione sono riportate le condizioni e le prescrizioni relative al funzionamento dell'impianto.

Dato atto che con determinazione n. 118 del 27/01/2020 la titolarità dell'AIA n°9/2015 del 06/07/2015, è stata modificata da F.lli Mazzon Spa a Ha Italia Spa con sede legale in via della Scienza, 78/80 nel comune di Vicenza.

Vista la richiesta di modifica non sostanziale presentata dalla ditta, agli atti con nota di cui al prot. n. 14861 del 07/04/2020, consistente nell'inserimento di una nuova linea per la produzione di emulsione bituminosa a base acquosa.

Considerato che in data 30/04/2020 con prot. 18265 questa Amministrazione ha avviato il procedimento per la modifica non sostanziale ai sensi della L. 241/1990, chiedendo contestualmente alla ditta di presentare nel termine di 30 giorni una reazione circa le possibili emissioni diffuse della fase di emulsione, inviando la stessa anche allo Spisal per il parere di competenza. Veniva inoltre richiesto di prevedere la captazione ed abbattimento delle emissioni odorigene, generate dal carico scarico e dagli sfiati, o in alternativa a dimostrare a priori che lo stesso non fosse necessario.

Vista la nota agli atti con prot 23235 del 03/06/2020, con cui la ditta ha presentato quanto richiesto, comunicando in particolare per quanto riguarda

1. le emissioni diffuse

“Alla luce della non pericolosità “intrinseca” delle materie prime, del funzionamento a ciclo pressochè chiuso e della ridotta durata della potenziale esposizione di persone e ambiente, le emissioni diffuse derivanti dalla fase di emulsione sono ritenute poco significative.

In ottica precauzionale la Ditta si riserva comunque di applicare misure di prevenzione, quali:

- *l'installazione di un impianto di ventilazione forzata entro il box di alloggiamento dell'impianto di emulsione, al fine di assicurare un adeguato ricambio d'aria;*
- *l'esecuzione di un monitoraggio personale finalizzato a valutare l'effettiva esposizione degli*

addetti, secondo le modalità che potranno essere concordate con il Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL).

2. le emissioni odorigene

“si ritiene che l’implementazione di un sistema fisso di captazione, convogliamento e abbattimento delle emissioni fugitive non sia da ritenersi a priori necessaria/efficiente e che possa invece essere significativa, al fine di minimizzare le potenziali emissioni odorigene, l’adozione di procedure ed accortezze tecniche volte a limitare le esalazioni in fase di carico/scarico e di stoccaggio.”

Ritenuto esaustivo quanto presentato dalla ditta.

Richiamate le definizioni di modifica e di modifica sostanziale di cui alle lettere l) e l-bis) dell'art. 5 alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.

Ritenuto in ordine alla modifica proposta di condividerne la qualifica di modifica non sostanziale.

Considerato che a seguito della verifica del report aziendale relativa all’anno 2018 effettuato da Arpav, e del conseguente rapporto tecnico agli atti con prot. 19206 del 06/05/2020, sono state evidenziate le seguenti criticità:

- 1) per camini n.5, $32 \div 35$ è stato inserito erroneamente nel PMC il parametro polveri;
- 2) le portate dei camini 3,5 e 20 sono superiori al range di variabilità del 20%, e i camini 1,4,7,18,19,24,25, $32 \div 35$ risultano inferiori. In particolare per i camini con portata superiore al range non c’è la verifica che il rispetto dei limiti di emissione sia avvenuta con la modulazione di cui all’art. 271 comma 13 del D. Lgs. 152/06;
- 3) per lo scarico produttivo SF1 il PMC prevede la determinazione del parametro “metalli pesanti” senza alcuna indicazione di quali siano gli specifici metalli pesanti da monitorare annualmente. Serve quindi una modifica del PMC che individui gli specifici metalli pesanti da monitorare annualmente;
- 4) in occasione di una ispezione Arpav del 2017 era già stata evidenziata l’opportunità che che gli inquinanti da monitorare nei campioni di autocontrollo (e quindi nella tab 1.7.2 del PMC) fossero incrementati quantomeno con solventi organici aromatici, solventi clorurati e idrocarburi totali.

Ritenuto necessario superare tali criticità e definire puntualmente quanto sopra rilevato.

Dato atto che con Decreto Presidenziale n. 28 del 24/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e il Piano delle Performance anni 2020/2021;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n.3 del 03/02/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

DETERMINA

1 Per quanto oggetto di comunicazione e richiamato in premessa di condividerne la qualifica di modifica non sostanziale ai sensi della norma in oggetto. Per quanto di competenza, la ditta è legittimata a dar corso a quanto comunicato.

2. Nella realizzazione della nuova impiantistica la ditta dovrà:

- comunicare con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia ed all’ ARPAV, la data di avvio e qualora non coincidente la data di messa a regime;
- effettuare nei primi dieci giorni di messa a regime il prelievo per il primo controllo analitico. La data del prelievo dovrà essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia ed all’ ARPAV e gli esiti trasmessi ai medesimi Enti nel termine di 45 giorni dal prelievo. In tale occasione dovrà essere dichiarata la portata di riferimento per il nuovo camino E54.

- Per il nuovo camino E54 la ditta dovrà provvedere ad effettuare un controllo annuale per i parametri portata e polveri, effettuato nelle condizioni di esercizio più gravose degli impianti produttivi. I risultati dovranno essere trasmessi a questa amministrazione in occasione del report annuale. Il limite da rispettare per il parametro NOx sarà pari a 350 mg/Nmc.
- in relazione a quanto previsto per le emissioni diffuse la ditta dovrà realizzare quanto richiamato in premessa, ovvero:
 - l'installazione di un impianto di ventilazione forzata entro il box di alloggiamento dell'impianto di emulsione;
 - l'esecuzione di un monitoraggio personale finalizzato a valutare l'effettiva esposizione degli addetti, concordandone le modalità con lo SPISAL e dando riscontro a questa Amministrazione dell'avvenuto confronto con lo stesso Servizio.

3. In relazione alle criticità rilevate da Arpa nella verifica del report aziendale relativa all'anno 2018, agli atti con prot. 19206 del 06/05/2020:

- per camini n.5, 32 ÷ 35 dovrà considerarsi eliminato nel PMC il parametro polveri;
- la ditta dovrà presentare entro 30 giorni dalla presente un riscontro in merito alle incongruenze di portata;
- per lo scarico produttivo SF1 si chiede alla ditta di presentare entro 30 giorni una proposta di modifica del PMC, specificando i metalli pesanti da sottoporre a monitoraggio periodico. Tale proposta sarà sottoposta a valutazione da parte di Arpav;
- agli inquinanti da monitorare nei campioni di autocontrollo (e quindi nella tab 1.7.2 del PMC) si intendono aggiunti i solventi organici aromatici, solventi clorurati e idrocarburi totali.

4. Il presente provvedimento non sostituisce eventuali provvedimenti urbanistica/edilizia di competenza comunale.

5. Il presente provvedimento dovrà essere conservato ed esibito unitamente al provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 9/2015

6. La ditta dovrà effettuare, **entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento**, il versamento della tariffa, secondo quanto stabilito dalla D.G.R.V. 1519 del 26/05/2009, Allegato A ¹, nelle modalità di seguito dettagliate e trasmettere contestualmente alla comunicazione di avvio di cui sopra la documentazione attestante l'avvenuto versamento. Il mancato versamento della tariffa comporta l'inefficacia del presente atto e ogni eventuale modifica realizzata dalla ditta non risulta legittimata.

Il versamento della tariffa dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- a) pagamento on-line tramite il portale "My Pay" accessibile dalla home page della Provincia di Vicenza (<http://www.provincia.vicenza.it>) Servizi online – MyPay-Pagamenti/spontaneo. Per procedere al pagamento compilare i seguenti campi: pagamento dovuto Ambiente, tipologia istruttoria AIA, modifica non sostanziale. Importo: inserire l'importo totale e procedere con il pagamento.

oppure con

- b) bonifico bancario sul conto di tesoreria - codice IT25 0030 6912 1171 0000 0046069, intestato a "Provincia di Vicenza" presso Intesa San Paolo,

indicando sulla causale "tariffa modifica non sostanziale AIA " e numero di protocollo e data del

¹DGRV 1519 del 26/05/2009 Allegato A: "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di AIA regionale e provinciale, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59" con particolare riferimento alla Parte Seconda "Adeguamento all'Allegato III al D.M. 24/04/2008 - Determinazione della tariffa per l'istruttoria in caso di modifiche non sostanziali, anche a seguito di riesame"

presente provvedimento.

7. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

8. Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

9. Di informare che il presente provvedimento dovrà essere conservato ed esibito unitamente al provvedimento indicato in premessa.

10. Di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

11. Di trasmettere il presente provvedimento alla Società, al Sindaco del Comune di Schio, al Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., all'Ulss n. 7 Pedemontana e a Viacqua Spa.

Vicenza, 18/06/2020

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI